



**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione Immigrazione**

Il Tribunale di Catania composto dai magistrati

Dott. Massimo Escher

Presidente

Dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

Dott.ssa Stefania Muratore

Giudice rel.-est.

sciogliendo la riserva precedentemente assunta;

**OSSERVA**

I. Con ricorso depositato in data 09/05/2019 ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 25/2008 [REDACTED], nata il [REDACTED] a Obagie, Edo State, Nigeria, ha impugnato il provvedimento dalla Commissione Territoriale di Catania per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, notificato il 09/04/2019, chiedendo di accertare il proprio diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale si è costituita con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata documentalmente istruita e trattenuta in riserva all'udienza del 20/01/2022 dal giudice designato per la trattazione, al fine di riferire in camera di consiglio.

II. Ciò premesso, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.

In punto di diritto, è noto che il D. Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

L'art. 2 del citato D. Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole

farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. c) dell'art. 2).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251/2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Alla luce della superiore normativa si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

II.1 Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale di essere nata e cresciuta nel villaggio di Obagie, in Edo State, e di essersi poi trasferita a Ekoe, per studiare. Ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria "perché mi hanno forzato a sposare un signore molto grande perché noi eravamo poveri e il signore non mi piaceva. In più lui aveva già altre due mogli. Quindi quando sono arrivata a casa sua mi sono trovata male perché le altre due mogli mi maltrattavano perché io ero la più giovane e non mi rispettavano. A causa di questi maltrattamenti ho perso il mio primo bambino. Quando ho perso il bambino sono tornata da mio padre perché volevo restare lì e non volevo tornare dal signore invece mio padre mi ha rimandata di nuovo dal signore e quando sono tornata sono rimasta incinta di nuovo e ho partorito il mio bambino. Dopo che ho partorito mio figlio, continuavano a maltrattarmi e io sono scappata da mia mamma e ho lasciato mio figlio là e sono andata da mia zia e quando sono arrivata lì ho spiegato tutto e lei mi ha detto che il signore sta cercando anche me e mio padre perché lui aveva già pagato a mio padre per darmi in sposa a lui. Se io non fossi tornata da lui, il signore sarebbe stato capace di ammazzare mio padre. Mia zia mi ha detto che ha una cugina che era appena tornata dalla Libia e che stava cercando una ragazza per portarla in Libia perché aveva un negozio in Libia. Dopo che mi ha detto questa cosa ho chiamato mia madre e le ho

raccontato tutto e lei mi ha detto che andava bene se fossi scappata per proteggermi perché lei non voleva che mi ammazzassero. Così mia zia mi ha portato in Libia. Quando sono arrivata in Libia, dopo alcuni mesi, mia zia mi ha chiamata dicendomi che non potevo più mantenermi e che dovevo guadagnarli dei soldi. Lei mi ha detto che non aveva più soldi per darmi da mangiare e le ho chiesto cosa avrei dovuto fare fuori. Mia zia mi disse che dovevo andare a dormire con gli uomini e io ho detto che non era questo l'accordo che avevamo fatto in Nigeria. Continuavo a chiedere perché dovevo fare questo lavoro e abbiamo discusso per una settimana. Parlavamo a bassa voce perché in Libia si parla così per non farsi sentire dagli Asma boys. Dopo questa settimana la cosa è degenerata e abbiamo alzato il tono della voce e durante questo litigio gli Asma boys ci hanno sentito e hanno fatto irruzione in casa sparando. Dato che c'erano anche altre ragazze in casa, ci siamo messi a correre. Io con alcune ragazze ci siamo nascoste in un punto però prima di girare la testa, gli Asma boys ci avevano già circondati e ci hanno portato in prigione. Mia zia non c'era e ad oggi non so che fine abbia fatto. Ci hanno picchiati e mi hanno violentata ogni giorno, tutti i giorni. No cibo, no acqua. Mi hanno passata da una prigione all'altra senza aiuto. Dopo che sono rimasta in prigione per un anno e mezzo, io già ero morta. Non so come Dio mi ha salvata. C'era un signore, forse Dio lo ha mandato, mi ha prelevato dalla prigione dicendomi che voleva aiutarmi perché da tanto tempo ero lì in prigione. Lui ha detto che mi voleva aiutare e io ho continuato a supplicarlo di non ammazzarmi e lui mi ha detto che voleva aiutarmi e mi ha portata in un bosco e quando sono arrivata ho visto un altro gruppo di persone. Non capivo più niente perché stavo ancora male dalla prigione e mi hanno detto di entrare nella lapalapa perché altre persone stavano entrando. Così mi sono ritrovata in Italia".

La Commissione ha rigettato la domanda della ricorrente ritenendo il racconto generico e non credibile.

Invero, dai verbali delle tre audizioni svoltesi innanzi alla Commissione Territoriali, la ricorrente ha esposto il suo racconto con dovizia di particolari, spiegando alcune apparenti contraddizioni ed esponendo con coerenza le vicende accadute.

In particolare, in ordine alla vicenda del matrimonio forzato, ha chiarito di essersi sposata intorno ai diciassette anni, che l'uomo si chiamava [REDACTED] e frequentava già la casa dei genitori prima che si sposassero. Dopo il matrimonio, la ricorrente è andata a vivere con l'uomo e le sue due mogli "sempre a Benin City, nella zona di Odin Biscuit", per circa due anni, pur facendo avanti e indietro da casa dei genitori in quanto spesso fuggiva.

Ha aggiunto che: "alla prima gravidanza sono andata da mia mamma e alla seconda gravidanza sono andata a partorire da una mia amica Osaro. L'interprete non ha tradotto bene". "A Lagos non è successo molto, ho solo aiutato mia zia al negozio e poi lei mi ha proposto di partire con sua cugina che era venuta dalla

*Libia. Stavano cercando una ragazza per partire e poi io sono partita con la cugina di mia zia". "Si chiama Stella. La zia invece si chiama Mama Juliet".*

In ordine alla permanenza in Libia la ricorrente ha riferito che la casa di Stella "era una casa normale, con una veranda. In Libia le femmine non uscivano. C'erano già altre ragazze lì quando sono arrivata. Stella le usava per lavorare facendole prostituire. Non lo sapevo prima" [...] "Dopo alcuni mesi Stella mi ha chiamata dicendomi che dovevo andare fuori a guadagnare i soldi perché lei non poteva più mantenersi con i suoi soldi e così è iniziato il litigio tra di noi e poi gli Asma boys sono venuti e ci siamo perse di vista".

Nel corso della seconda audizione innanzi alla Commissione Territoriale, in data 15/10/2018, la ricorrente ha precisato le modalità con cui è partita dalla Nigeria, aggiungendo di aver contratto un prestito ed essere stata costretta ad effettuare un giuramento juju: "a causa dello stress subito in Nigeria, ho incontrato Edos tramite una amica e lui ha promesso di aiutarmi, facendomi lavorare in un negozio in Italia. Mia madre ha accettato, per telefono, e tutti noi eravamo d'accordo che partissi con lui. Hanno preparato la partenza e dopo più di un mese Edos mi ha portata a giurare di ripagare la somma di denaro. Mi ha detto che dovevo pagare 20'000 euro, io ho promesso, ma pensavo fosse l'equivalente in naira e che non avrei avuto problemi a pagare. Hanno preso peli di ascelle, pube, capelli, unghie, slip da me. Dopo mi hanno chiesto di andare con un uomo, un boga che accompagna le persone durante i viaggi. Questo boga aveva altri passeggeri con lui. Siamo andati a Kano, Agadez, poi in Libia, dove sono stata consegnata a una donna".

Ha aggiunto che quest'uomo di nome Edos "sta facendo soffrire mia madre, sta continuando a telefonarle e le dice che ancora non ho pagato i suoi soldi, ma mia madre gli ha detto che non sa dove mi trovo".

A conferma della credibilità intrinseca delle dichiarazioni, è in atti una relazione psicologica del CARA di Mineo del 14/6/2018 ove si legge che "Si rileva la tendenza all'evitamento della memoria legata ai fatti traumatici vissuti e l'iperinvestimento sul presente associato a scarsa mentalizzazione dell'accaduto. Tali meccanismi risultano tipici alla strutturazione di un disturbo post traumatico".

E' inoltre in atti una relazione OIM del 29/6/2018, ove si legge che "la donna riferisce che l'oga, attualmente ritornato in Italia, e probabilmente residente a Napoli, chiama la mamma con un numero anonimo per sapere dove si trova la figlia [REDACTED] attivare il voodoo. M.I.I. riferisce di non aver comunicato alla madre di essere ospite del C.A.R.A. di Mineo, ma di sentirsi comunque in pericolo in quanto, sin dal suo arrivo presso il C.A.R.A., è stata avvicinata, così come le altre donne nigeriane, da un gruppo di uomini che propongono loro supporto nel raggiungere le rispettive madame in Italia. Inoltre, il M.I.I. inoltre afferma di aver compreso di essere una vittima, di non voler raggiungere l'uomo e di aver molta paura sia della possibilità di incontrarlo sia degli effetti del giuramento prestato, motivi per cui chiede di essere inserita in un percorso di protezione".

Anche nella relazione di PROXIMA del 28/8/2018 si legge che “Successivamente la ragazza viene trasferita presso il CARA “Giardino degli Aranci”; durante la sua permanenza viene avvicinata da un gruppo di connazionali che si offrono di favorire l’incontro con il suo boga; M. riferisce che questi uomini fanno la stessa proposta a tutte le nigeriane presenti nella struttura. La ragazza, inoltre, riferisce che sua madre è stata contattata dal boga, fino a qualche giorno prima del suo trasferimento presso Proxima, il quale, attraverso la minaccia dell’attivazione del juju per farle del male, richiede il saldo del debito” [...] Si fa presente che oltre ai trattamenti disumani inferti come punizione, prolungati nel tempo e vissuti nel corso della sua esperienza, la ragazza potrebbe essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fosse rimpatriata, considerato che il boga è in possesso del numero di telefono della madre e del contatto dell’amica”.

II.2. Ciò chiarito in punto di credibilità intrinseca del racconto, le dichiarazioni della ricorrente risultano inoltre suffragate dalle fonti internazionali.

La tratta delle donne assume un’importanza centrale in Nigeria, non solo verso l’esterno, ma anche internamente.<sup>1</sup> La tratta interna spesso costituisce il primo passo verso la tratta internazionale.<sup>2</sup> I.e donne nigeriane fanno parte di una delle cinque nazionalità extra-europee più a rischio di tratta verso l’UE. Sul totale delle donne nigeriane vittime di tratta registrate nell’UE nel 2017: il 72% risulta vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale; il 20% a scopo di sfruttamento lavorativo; e il restante 8% risulta sottoposto ad altre forme di sfruttamento.<sup>3</sup> Di tale totale, circa la metà si trova in Italia.<sup>4</sup> L’80% delle donne che arrivano in Italia dalla Nigeria, la maggior parte di età compresa tra i 13 ed i 24 anni, è considerata potenziale vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale dall’OIM.<sup>5</sup>

Per quanto riguarda l’età delle vittime di tratta, non potendo far fede sull’età dichiarata all’arrivo nei Paesi di destinazione dalle ragazze e donne nigeriane<sup>6</sup> ci si deve riferire esclusivamente a ricerche fatte sul campo, per cui la maggior parte di coloro che arrivano in Europa ha un’età compresa tra i 17 e i 28 anni, con una maggioranza nella fascia 18-20.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> USDOS, *Trafficking in Persons, Nigeria*, 2017, p. 306.

<sup>2</sup> IPPR, *Beyond Borders*, gennaio 2013, p. 24.

<sup>3</sup> OIM, *Human trafficking through the central Mediterranean route: data, stories and information collected by the international organisation for migration*, 2017, p. 4.

<sup>4</sup> Commissione europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU-Final Report 2018*, ultimo accesso 15 maggio 2020, p. 13.

<sup>5</sup> OIM, *Human trafficking through the central Mediterranean route: data, stories and information collected by the international organisation for migration*, 2017, p. 9.

<sup>6</sup> UNICRI, *Trafficking of Nigerian Girls in Italy*, aprile 2010, pp. 41-42.

<sup>7</sup> Rafaela Pascoal, Tesi di dottorato su diritto, immigrazione e minoranze, Università di Bologna, *The situation of the Nigerian human trafficking victims and their children in Italy*, 2012, p. 23.

Le donne nigeriane vittime di tratta spesso provengono da ambienti familiari caratterizzati da povertà,<sup>8</sup> violenza domestica e sessuale.<sup>9</sup>

Il reclutamento delle donne avviene principalmente a Benin City, capitale di Edo State, e nei villaggi della regione.<sup>10</sup> A partire dal 1990, Benin City è divenuta un polo di attrazione della criminalità organizzata<sup>11</sup> e molte donne si recano in questa città perché nota per la grande presenza di trafficanti disposti a organizzare il viaggio verso l'Europa.<sup>12</sup>

La povertà e la difficoltà nel trovare lavoro sono due fattori determinanti nella proliferazione della tratta all'interno della regione, come anche è rilevante la preferenza per i figli maschi e la difficoltà di accesso all'istruzione.<sup>13</sup>

Le vittime della tratta, in questo stato, sono spesso trafficate con il consenso dei familiari che, spingendo una figlia o una moglie verso l'Europa, sperano di poter ottenere un futuro sostegno economico tramite le rimesse.<sup>14</sup> Infatti in molte comunità e gruppi residenti nell'Edo State, l'eredità è trasmessa solo da padre in figlio; ciò comporta, in particolar modo nelle famiglie a basso reddito, che le donne siano costrette a cercare modi alternativi di sopravvivenza, tra cui la migrazione all'estero e il soggiogamento allo sfruttamento sessuale. La discriminazione delle donne in materia di diritti ereditari è una delle principali cause della tratta, mentre le rimesse inviate alle famiglie di Benin City sono un fattore che perpetua il traffico di esseri umani, aumentando la falsa percezione che la vita all'estero sia migliore di quella in Nigeria.<sup>15</sup>

Si stima che l'85% delle donne nigeriane costrette a prostituirsi in Europa siano passate dall'Edo State, pur non risiedendovi abitualmente.<sup>16</sup>

Il tipico gruppo criminale nigeriano non è strutturato in modo gerarchico ma organizzato in cellule, composte da pochi membri, che svolgono compiti predefiniti: solitamente le donne (cd. *madam* o *maman*) reclutano e mantengono in stato di soggezione le vittime, mentre gli uomini hanno compiti di supporto.<sup>17</sup> Tali cellule operano nei vari paesi interessati dalla filiera criminale, occupandosi di una determinata "fase" della tratta.<sup>18</sup>

---

<sup>8</sup> Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 7.

<sup>9</sup> Human Rights Watch, *You Pray for Death - Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, agosto 2019, p. 28.

<sup>10</sup> EASO, Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali, ottobre 2015, p. 14.

<sup>11</sup> Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, 16 aprile 2019, p. 3.

<sup>12</sup> EASO COI meeting report, *Nigeria: practical cooperation meeting*, giugno 2017, pp. 85-86.

<sup>13</sup> Tim S. Braimah, *Sex trafficking in Edo State, Nigeria: Causes and Solutions*, in *Global Journal of Human Social Science*, 2013, p. 7.

<sup>14</sup> Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 15.

<sup>15</sup> Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, 16 aprile 2019, p. 14.

<sup>16</sup> Annie Kelly, *Trafficked to Turin: the Nigerian women forced to work as prostitutes in Italy*, in *The Guardian*, agosto 2016.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>18</sup> Direzione investigativa antimafia, *Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento*, luglio-dicembre 2018, p. 513.

In Nigeria, l'organizzazione criminale che si occupa della tratta delle donne, vede tra i propri attori:

- *adescatori*: possono essere parenti o amici della vittima ma anche altre donne precedentemente sfruttate, pastori delle chiese o funzionari pubblici corrotti<sup>19</sup>;
- *madam* o *maman*: svolge un ruolo fondamentale nella struttura organizzativa della rete di trafficanti. Essa è solitamente responsabile dello sfruttamento della vittima nei paesi di destinazione ma, nel contempo, seleziona le vittime in Nigeria e opera un controllo anche nei paesi di transito. Nei rituali di soggezione delle vittime al rito *juju*, viene indicato il nome della *madam* che così acquisisce la proprietà sulla donna sfruttata e che ha l'onere di garantire l'obbedienza della vittima agli ordini degli altri membri della rete. In molti casi le *madam* sono ex vittime di tratta.<sup>20</sup> La mobilità sociale delle *madam* passa attraverso lo sfruttamento delle altre donne;<sup>21</sup>
- agenti statali corrotti: facilitano la circolazione delle vittime e garantiscono protezione ai trafficanti. In particolare, impediscono l'attività inquirente.<sup>22</sup>

Nel trasferimento delle vittime di tratta dalla Nigeria ai paesi di transito e successivamente verso l'Europa, assumono rilevanza altre figure appartenenti alla rete criminale. In particolare:

- *boga* (accompagnatore) o *trolleyman* o *guideman*: si occupano del trasferimento delle vittime nei paesi di transito. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di uomini nigeriani che non sono riusciti a giungere in Europa. Solitamente una *madam* residente in Europa o un *brother* del *guideman* (ossia un uomo che conosce il *guideman*, perché appartenente alla sua etnia o perché originario del suo stesso quartiere) lo contatta per chiedergli di recarsi in Nigeria e prelevare le vittime, al fine di trasportarle nei paesi di transito. In tale fase il *guideman* esegue sempre gli ordini della *madam*;<sup>23</sup>
- *boss*: indica solitamente un uomo che controlla, per conto delle *madam*, le vittime di tratta nei paesi di transito del nord Africa;<sup>24</sup>
- *connection man*: si occupa di facilitare il trasferimento delle vittime in Europa. I *connection man* alcune volte sono direttamente in contatto con le *madam*, altre volte non fanno parte in

<sup>19</sup> Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 9.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 14.

<sup>22</sup> Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 9.

<sup>23</sup> Ibidem, pp. 9-11.

<sup>24</sup> Ibidem, p. 9.

maniera strutturata della rete criminale ma sono trafficanti, contattati dal *guideman* o dal *boss*, per negoziare l'ingresso della vittima in Europa.<sup>25</sup>

Si noti come, in particolare in Niger ed in Libia, le vittime di tratta sono detenute in cd. *connection house* e costrette –sotto il controllo della rete criminale– a prostituirsi per proseguire il viaggio. Va segnalato come l'organizzazione della tratta delle donne ai fini di sfruttamento sessuale abbia, negli ultimi anni, subito un'evoluzione. Risulta infatti come la criminalità nigeriana non riesca più ad agire in modo indisturbato sul territorio libico, dove gruppi armati che controllano porzioni di territorio mettono in atto proprie forme di sfruttamento. Le stesse *madam* non riescono più ad esercitare un controllo sul viaggio della vittima di tratta. Ciò comporta che, al confine con la Libia, le organizzazioni criminali nigeriane si trovino costrette a “cedere” le vittime di tratta a uomini libici, attraverso compravendite. Le vittime vengono così condotte in luoghi chiusi e controllati di smistamento dei migranti, dove rimangono segregate fino a quando la *madam* nigeriana, operante in Italia, non le compra, pagando il prezzo della loro “liberazione”. In questo modo si realizza una doppia soggezione alla *madam* della vittima di tratta: vincolata al pagamento del debito di viaggio e contemporaneamente al “prezzo” della sua liberazione dal luogo di segregazione.

In Italia, la criminalità organizzata nigeriana può contare su diverse figure. In particolare:

- i *controllers* o *luogotenenti*: intercettano le vittime al momento dello sbarco e impartiscono loro le direttive da seguire al momento dell'identificazione e dell'ingresso nei centri di accoglienza. Spesso i *controllers* sono donne, a loro volta vittime di tratta, che prestano tale servizio in cambio di una decurtazione del proprio debito;<sup>26</sup>
- i *sodali*: smistano le vittime nei luoghi di prostituzione in Italia.<sup>27</sup>

Una precisa descrizione del ruolo che la *madam* svolge in Italia è fornita dalla Direzione Investigativa Antimafia che evidenzia come “la *madam* sia allo stesso tempo reclutatrice, organizzatrice, sfruttatrice, capo di unità operativa, punto di raccolta tra i diversi strati dell'organizzazione, cassiera ed investitrice dei proventi delle attività illecite”.<sup>28</sup>

Il reclutamento delle vittime nigeriane di tratta a scopo di sfruttamento sessuale avviene (i) in patria, (ii) nei paesi di transito e (iii) in Italia.

Quanto al reclutamento in patria, ciò avviene di regola secondo tre modalità. Primo, può accadere che siano le donne stesse a cercare contatti con i trafficanti per poter arrivare in

<sup>25</sup> Ibidem.

<sup>26</sup> Save The Children, *Piccoli Sobiani Invisibili 2017*, p. 66.

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento*, gennaio-giugno 2016, p.191.

Europa: a Benin City, per esempio, ci sono due *nightclub* chiamati “Italia” e “Spagna” proprio perché in tali luoghi si possono incontrare persone in grado di organizzare il viaggio.<sup>29</sup>

Secondo, le donne sono avvicinate per strada da reclutatori che le convincono con false promesse, principalmente concernenti opportunità di studio o lavoro in Europa,<sup>30</sup> e le mettono in contatto con le *madam*. In altri casi, la pressione esercitata dai trafficanti le convince a partire.<sup>31</sup>

Terzo, una ricerca mostra che 29 donne su 40 sono reclutate da qualcuno che loro stesse o un membro della propria famiglia conoscevano bene. Spesso il reclutamento avviene in luoghi familiari alla vittima (ad es. scuola, luogo di lavoro, casa) in quanto sono i familiari stessi a mettersi d'accordo con i trafficanti.<sup>32</sup> Nel caso in cui la famiglia versi in una situazione di indigenza le donne sono sottoposte a una grande pressione affinché vadano in Europa e mandino regolarmente aiuti economici ai familiari in Nigeria.<sup>33</sup> Le condizioni di povertà e il basso livello di istruzione risultano, infatti, ulteriori fattori che aumentano la vulnerabilità delle donne,<sup>34</sup> considerate le prime da sacrificare per il benessere della famiglia.<sup>35</sup>

Quando le donne iniziano il loro viaggio di migrazione volontariamente, il reclutamento può avvenire anche nei Paesi di transito. Qui, le donne sono soggette a molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui tortura, stupro, estorsione, lavoro forzato, sfruttamento sessuale.<sup>36</sup>

In Libia le donne nigeriane sono detenute in “case di collegamento” (*connection houses*), dove vengono sfruttate sessualmente e violentate finanche da 20 uomini al giorno, senza utilizzo di metodi di contracccezione. Spesso rimangono incinte e sono costrette a pagare per aborti non sicuri.<sup>37</sup> Le *madam* sono presenti anche in Libia: come riportato dalle testimonianze raccolte da Human Rights Watch, nel paese, le donne vengono sottoposte al dominio delle *madam* che requisiscono tutti i loro averi, compresi i telefoni, costringendole alla prostituzione.<sup>38</sup>

Ciò premesso, nel caso di specie, vi sono sufficienti elementi per ritenere che la ricorrente sia stata vittima di tratta, alla luce delle linee guida per le Commissioni Territoriali per

---

<sup>29</sup> Rafaela Pascoal, Tesi di dottorato su diritto, immigrazione e minoranze, Università di Bologna, *The situation of Nigerian human trafficking victims' and their children in Italy*, dicembre 2012, p. 6.

<sup>30</sup> BBC, *Human Trafficking: the lives bought and sold*, 28 luglio 2015.

<sup>31</sup> UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, 2016, p. 60.

<sup>32</sup> IPPR, *Beyond Borders*, gennaio 2013, p. 39.

<sup>33</sup> Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls*, giugno 2015, p. 10.

<sup>34</sup> Human Rights Watch, *You Pray for Death - Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, agosto 2019, p. 27-28.

<sup>35</sup> Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 15.

<sup>36</sup> Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, 16 aprile 2019, p. 2.

<sup>37</sup> Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, 16 aprile 2019, p. 4.

<sup>38</sup> Human Rights Watch, *You Pray for Death - Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, agosto 2019, p. 36.

l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR in collaborazione con la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo<sup>39</sup>. In particolare, dalla lettura dei verbali emergono chiaramente numerosi indicatori tipici della tratta ossia: la provenienza della ricorrente da Edo State, luogo particolarmente caratterizzato dal fenomeno della tratta; la ricorrente ha presentato condizioni economiche disagiate nel Paese di origine, con un contesto familiare parimenti disagiato; è stata accompagnata da una persona da poco conosciuta con il ruolo di benefattore al momento della partenza; ha effettuato un tragitto tipico dei gruppi di criminalità organizzata dedita alla tratta; ha subito sfruttamento nel Paese di transito; ha avuto una scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio; è stata sottoposta ad un giuramento *juju*; è stata contattata da connazionali in Italia che hanno provato a convincerla a raggiungere una *madame*. Ritiene dunque il Collegio che la riduzione in stato di schiavitù derivante da soggetti non statuali configuri una situazione di minaccia di danno grave alla persona o di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, risultando altresì accertato in concreto che lo Stato di origine non è in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione.

Si legge, infatti, nel report EASO dell'ottobre 2015 sulla tratta di donne a fini sessuali in Nigeria che "Secondo lo studio condotto da Cherti e al. nel 2013, spesso il ritorno in Nigeria è pericoloso per le vittime, che rischiano di subire violenze o di essere ritrafficate. Lo stretto rapporto tra le vittime e i loro sfruttatori sembra creare difficoltà alle vittime, soprattutto se il debito non è ancora stato estinto. Le persone intervistate hanno dichiarato che non soltanto le donne tornate in Nigeria ma anche i loro familiari sono stati minacciati, le loro case sono state incendiate e in qualche caso familiari delle vittime sono stati uccisi. Le donne intervistate da Plambech (2011-2012) affermavano invece che i trafficanti non commettono violenze contro le donne espulse per recuperare l'importo del debito non ancora pagato, perché hanno tantissime donne da controllare in Europa. Stando a quanto riportato da dipendenti della Naptip intervistati da Women's Link Worldwide nel 2011, le donne che non denunciano i trafficanti non sono considerate a rischio. Le donne che sono fuggite dai trafficanti e li hanno denunciati alle autorità in genere correrebbero rischi maggiori di quelle che sono state scoperte dalla polizia in un paese europeo e rimpatriate in Nigeria, perché hanno rotto il contratto pur non avendo terminato di pagare il debito. Secondo i dipendenti della Naptip, le donne espulse e

---

<sup>39</sup> Per un'approfondita lettura si rimanda al documento di facile reperibilità online: [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf). Si sottolinea, altresì, che l'edizione precedente di tale documento risale al 2016 e, data la facile reperibilità dello stesso, risulta impossibile affermare che la Commissione Territoriale non ne fosse a conoscenza.

rimpatriate che devono ancora finire di pagare il debito corrono il rischio di diventare nuovamente vittime della tratta e di essere riportate in Europa. Questo rischio non viene preso in considerazione nelle valutazioni dei rischi, secondo quanto riferito dal personale della Naptip [...]

Secondo quanto riferito dagli interlocutori della missione conoscitiva danese del 2007, le donne che non hanno interamente pagato il loro debito possono ottenere protezione contro le ritorsioni dei trafficanti in Nigeria. La polizia nigeriana sarebbe in grado di proteggere le vittime dai trafficanti; tuttavia, non ci sarebbe alcuna garanzia di protezione: vista la corruzione che alligna nelle forze di polizia, qualsiasi trafficante può pagare tangenti alla polizia ed evitare un eventuale procedimento giudiziario. Inoltre, il 90 % delle famiglie in cui una donna o ragazza è stata trafficata non si è rivolto alla polizia o alla magistratura ma ha fatto il possibile per pagare il debito, anche vendendo terreni e altre proprietà. Rappresentanti di ONG intervistati dalla missione conoscitiva danese del 2007 hanno espresso scetticismo circa l'effettiva capacità della Naptip di proteggere le vittime dai trafficanti, motivando tale scetticismo con la mancanza di risorse e competenze tecniche. Non ritenevano possibile che tutte le vittime ottenessero l'assistenza di cui hanno bisogno: le risorse disponibili non basterebbero per tutte le vittime. Funzionari della Naptip hanno però attribuito le critiche delle ONG nei confronti della Naptip al fatto che devono competere con l'agenzia per farsi assegnare finanziamenti. Le difficoltà delle vittime rimpatriate ad ottenere protezione da parte dello Stato sono segnalate in diversi altri studi. Diverse vittime intervistate per lo studio di Cherti e al. del 2013 hanno segnalato aggressioni o indifferenza o addirittura connivenze delle autorità con i trafficanti quando le vittime hanno chiesto aiuto alla polizia” (sulla diffusione del fenomeno della tratta di giovani donne allo scopo di sfruttamento sessuale, si veda anche Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking , December 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>).

Per quanto riguarda il fondato timore di persecuzione in caso di rientro, la ricorrente, in quanto persona già vittima di tratta, sarebbe maggiormente esposta a soprusi e discriminazione, oltre che a fenomeni di re-trafficking (“There is no doubt that rape and other forms of gender-related violence, such as dowry-related violence, female genital mutilation, domestic violence, and trafficking, are acts which inflict severe pain and suffering – both mental and physical – and which have been used as forms of persecution, whether perpetrated by State or private actors.”, UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee

Status and Guidelines on International Protection, February 2019, p. 85, <https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html>; sul rischio di re-trafficking e di ostracismo e discriminazione in caso di rientro nel Paese di origine, si veda in particolare i par. 17 e 18 delle "Guidelines on International Protection no. 7: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked, 7 aprile 2006, <https://www.unhcr.org/publications/legal/443b626b2/guidelines-international-protection-7-application-article-1a2-1951-convention.html>).

Si rileva infine, per completezza, che la ricorrente sia stata vittima di persecuzione personale sulla base del genere anche per quanto concerne la vicenda del matrimonio forzata, in quanto è stata costretta contro la sua volontà ad abbandonare gli studi e a sposarsi ancora minorenni.

La Suprema Corte ha precisato che in base agli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul del 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili nell'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 12333/2017). Ai sensi dell'art. 60 par. 1 della Convenzione, infatti, "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (...)". Infine, a livello di soft law, le linee guida dell'UNHCR del 07/05/2002 sulla persecuzione basata sul genere, al punto 25 specificano che "Quando una donna non si attiene al ruolo assegnatole o rifiuta di attenersi ai codici e viene punita di conseguenza, potrebbe avere un fondato timore di essere perseguitata per ragioni di religione. Il mancato attenersi a tali codici potrebbe essere percepito come una prova che una donna abbia opinioni religiose inaccettabili, senza considerare ciò che lei crede effettivamente. Una donna potrebbe dover subire un danno per le sue particolari credenze o pratiche, o per quelle che le vengono attribuite, compreso il suo rifiuto di avere determinate opinioni, di praticare una religione prescritta o di conformare il suo comportamento agli insegnamenti di una determinata religione."

Alla luce di quanto sopra, appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l'odierna ricorrente, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposta a situazioni di rischio di atti di persecuzione, gravemente incidenti sulla propria incolumità personale. Infatti, come precisato dalla Suprema

Corte, *“in tema di protezione internazionale, la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale”* (vedi Cass. sez. 2, 14/08/2020 n. 17186).

III. Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto *“qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”* (vedi Cass. sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 nonché, da ultimo, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876). Nel caso di specie la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale della ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, riconosce a  lo status di rifugiato ed il diritto di godere del relativo permesso di soggiorno.

Nulla sulle spese di lite.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 31/01/2022.

Il presidente

Massimo Escher